

COMUNE DI ELMAS

Città metropolitana di Cagliari



Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 21-04-2022

Oggetto: *MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI SECONDO IL DISPOSTO DELLA DELIBERA ARERA N° 15/2022.*

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di aprile, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, alle ore 10:25 si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti per la discussione del punto in oggetto:

Nominativo

Orrù Maria Laura	P	Murgia Carlo	P
Piscedda Valter	P	Spiga Umberto	P
Nucifora Fabiola	P	Argiolas Rosa Maria	P
Carta Giacomo	A	Argiolas Giuseppe	P
Impera Chiara	P	Ena Antonio	A
Nurchi Alessandra	P	Ruggeri Silvio	P
Piras Sara	A	Massetti Ercolano	A
Cucca Paola	P	Portoghese Alessia	A
Pani Luisa	P		

Ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 5.

Assume la Presidenza la Presidente del Consiglio comunale Rosa Maria Argiolas

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Corda

La Presidente, accertato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta. Relativamente al punto in oggetto nomina scrutatori:

Spiga Umberto
Impera Chiara
Ruggeri Silvio

La Presidente dà la parola all'Assessora Roberta Kappler per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno.

L'Assessora Kappler illustra: dà atto di come la medesima delibera di ARERA che citava l'Assessore Nurchi abbia disposto anche di regolamentare la modalità con la quale chi esce dal servizio pubblico deve comunicare alcuni dati all'Amministrazione Comunale. Ricorda come l'ordinamento consenta alle grandi utenze di uscire dal servizio di raccolta del Comune, e di provvedere da sé allo smaltimento dei rifiuti, fermo restando che deve essere garantito che questi rifiuti siano comunque smaltiti correttamente. Si sofferma sul contenuto specifico delle modifiche da apportare al Regolamento.

Terminata l'illustrazione la Presidente dichiara aperta la discussione.

Interviene il Consigliere Ruggeri Silvio il quale osserva come sarebbe opportuno intervenire anche tramite la Città Metropolitana per scongiurare il formarsi di discariche abusive. Si sofferma sulla necessità di effettuare interventi di prevenzione e di controllo effettivo sull'attività del conferimento dei rifiuti, per evitare di ritrovare una situazione ambientale peggiore di quella vista negli ultimi anni.

Interviene il Consigliere Giuseppe Argiolas il quale, in primo luogo, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalle Assessorate Nurchi e Kappler. In relazione a questo punto in particolare osserva come non ci sia molto da dire, visto che si sta semplicemente adeguando il Regolamento a quelle che sono le disposizioni di ARERA che consente ai privati di poter conferire per conto proprio. Osserva come la fuoriuscita dal servizio avrà inevitabilmente una ricaduta in negativo per l'Amministrazione, per la conseguente riduzione delle entrate, ma ritiene che potrebbe trattarsi di situazione transitoria perché anche i privati dovranno verificare se questo sistema è effettivamente conveniente o se invece non sia preferibile pagare la tassa all'Amministrazione Comunale ed avvalersi del servizio dalla stessa offerto. Anticipa voto favorevole.

Non essendoci altri interventi e/o dichiarazioni di voto,

Il Consiglio Comunale

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022, avente ad oggetto "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", la quale dispone l'approvazione del "testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF), riportato nell'allegato A alla sopra citata deliberazione;

TENUTO CONTO che con la citata deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 l'ARERA vuole attuare l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica";

RILEVATO che Arera ha inteso disciplinare in modo omogeneo la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgono in tutto o in parte della facoltà di gestire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, definendo la periodicità minima (almeno annuale) e le modalità di presentazione della documentazione;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3 della citata delibera: "Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche":

3.1 Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero

della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

3.2 La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

☒ a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

☒ b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

☒ c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

☒ d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

☒ e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

☒ f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3.3 Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

VISTO il vigente regolamento Tari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16/06/2014 così come modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 21/07/2020 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/06/2021;

CONSIDERATO opportuno procedere a modificare l'articolo 8 bis (**Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**) e l'articolo 21 (**Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo**) del vigente regolamento Tari per adeguarli alla sopra citata disposizione Arera sostituendo al termine del 31 Maggio il termine 31 Gennaio e precisando che la documentazione da prodursi da parte delle utenze non domestiche dovrà essere conforme a quanto stabilito da Arera con proprie deliberazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/00;

ACQUISITO altresì il parere del Revisore dei Conti;

Vito l'esito della discussione sopra riportato e procedutosi a votazione palese, espressa per alzata di mano, riportante il seguente risultato: presenti n. 12, voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Ruggeri Silvio),

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate in premessa di modificare gli articoli 8 bis e 21 del vigente regolamento Tari secondo il seguente (modifiche in grassetto corsivo):

Art. 8 bis. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione

di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine.

La richiesta è valutata dal Comune, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del **31 Gennaio** dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. La verifica del corretto avvio al recupero è di competenza del Servizio Ambiente.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto

dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31

maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani

prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica

certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

■ a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

■ b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

■ c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

■ d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

■ e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

■ f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Art. 21. RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno

scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del **31 Gennaio** dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla

superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile.

3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

5. *La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:*

¶ *a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;*

¶ *b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;*

¶ *c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;*

¶ *d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;*

¶ *e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;*

¶ *f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).*

di dare mandato al Settore Amministrazione Generale, Sviluppo Economico, Risorse Locali e Tributarie di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" contestualmente alla pubblicazione della presente;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano e riportante lo stesso esito della precedente, stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Rosa Maria Argiolas
F.to digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cristina Corda
F.to digitalmente

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del D. Lgs. n° 267/2000;

Data: 21-04-2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cristina Corda
F.to digitalmente

Parere di Regolarità Tecnica

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 05-04-2022

Il Responsabile di Settore
ELISABETTA CANU
F.to digitalmente

Parere di Regolarità Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 06-04-2022

Il Responsabile di Settore
Roberta Albanella
F.to digitalmente

Delibera di Consiglio n.16 del 21-04-2022 COMUNE DI ELMAS



COMUNE DI ELMAS
Città metropolitana di Cagliari

Il Revisore Unico

Via del pino solitario 09030 ELMAS tel 0 70 /219220 PEC: protocollo@pec.comune.elmas.ca.it

Verbale n. 08 del 11 Aprile 2022

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di Aprile, presso il proprio studio professionale in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 45, si è riunito l'Organo di Revisione - Revisore Unico nominato con delibera Consiliare n. 25 del 17 Giugno 2019 per il triennio 2019/2021 nella persona del dott. Mauro Tiddia per procedere all'esame della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 5 aprile 2022.

La proposta è stata trasmessa al Revisore Unico in data odierna dell'11 aprile 2022 al fine di acquisire il relativo parere di competenza

Oggetto: parere su "MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI SECONDO IL DISPOSTO DELLA DELIBERA ARERA N° 15/2022."

IL REVISORE UNICO

Visto

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 che dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 che dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato

che è stato chiamato ad esprimere il proprio parere di competenza in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto con la quale il Consiglio Comunale è invitato ad esprimersi e a deliberare, in estrema sintesi, sulla modifica degli articoli 8 bis e 21 del vigente regolamento Tari a seguito di delibera ARERA n. 15 del 18/01/2022.

Richiamato

- l' articolo 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il quale prevede che l'organo di revisione esprima il proprio parere sulle "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali"

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto

Visti: i pareri di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria;

ESPRIME

In relazione alle proprie competenze ed ai sensi del richiamato art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 **parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto la "MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI SECONDO IL DISPOSTO DELLA DELIBERA ARERA N° 15/2022."**

La seduta è sciolta alle ore 11,05, previa lettura, redazione e sottoscrizione del presente verbale

Copia del presente verbale, a cura dei servizi amministrativi dell'Ente, verrà trasmessa alla Sindaca.

Il Revisore Unico

Dott. Mauro Tiddia

